

**LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1955, N. 22**

**Primo provvedimento di variazione al bilancio per  
l'esercizio finanziario 1955<sup>1</sup>**

**Art. 1**

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

**Art. 2**

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B.

**Art. 3**

Nell'elenco n. 1, allegato al bilancio della Regione per l'esercizio in corso, sono inseriti i capitoli di spesa di cui alla annessa tabella C.

**Art. 4**

E' approvato il bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1955 di cui alla annessa tabella D.

---

<sup>1</sup> In B.U. 8 agosto 1955, n. 21.

Il predetto bilancio si iscrive nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955 sotto l'allegato n. 1.

**Art. 5**

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**Allegati<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Omessi in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.